



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06308 DEL DEP. GHIRRA
(res. n. 561 del 07 novembre 2025)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con cui il deputato interrogante solleva specifici quesiti in ordine a quanto previsto dalla circolare del D.A.P. datata 7 ottobre 2025, che avrebbe escluso le coppie unite civilmente dal riconoscimento dei permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari (in particolare, quelli previsti dalla legge n. 104/92), si rappresenta quanto segue, anche alla luce del contributo informativo fornito dalla competente articolazione ministeriale (D.A.P.).

Giova precisare, in via preliminare, che la sopra richiamata circolare dipartimentale non concerne i *partner* uniti civilmente, ma disciplina esclusivamente i rapporti di affinità.

Tanto premesso, va ricordato che l'art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 – richiamato nell'interrogazione - prevede l'applicazione alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso delle disposizioni che si riferiscono al matrimonio e ai termini "coniuge" o equivalenti, ma esclude espressamente le norme del codice civile non richiamate dalla stessa legge.

Tra queste ultime rientra l'art. 78 c.c., che disciplina l'affinità.

Ciò significa che, diversamente dal matrimonio, l'unione civile non produce rapporti di affinità tra le famiglie di origine dei *partner*.

L'effetto giuridico dell'unione civile è limitato, infatti, alle persone che la costituiscono, senza “espansione” verso i parenti dell'altro *partner*.

Ne consegue che non è normativamente riconosciuta, nell'ordinamento nazionale, l'estensione al congiunto dell'altra parte dell'unione civile del beneficio dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992.

Conclusione quest'ultima neppure messa in dubbio dalla circolare emessa dall'Inps cui fa menzione l'interrogante.

Lungi dal costituire un'applicazione distorta della normativa italiana – come lamentato nell'interrogazione - la richiamata circolare del D.A.P. del 7 ottobre 2025 attua, piuttosto, in maniera aderente al testo, le vigenti previsioni normative, muovendosi entro il perimetro delle decisioni del legislatore.

La correttezza ermeneutica di quanto in essa disciplinato ha pure trovato recente conferma nella giurisprudenza amministrativa.

Ed invero, il TAR Piemonte, con ordinanza n. 130/2025, ha ritenuto che il ricorso proposto da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non presentasse elementi di fondatezza, evidenziando che “anche tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra non si costituisce un rapporto di affinità, posto che l'art. 78 c.c. non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76 del 2016”.

Analoga valutazione è stata espressa, in secondo grado sul medesimo giudizio, dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1955/2025, che ha confermato l'assenza di profili di fondatezza della richiesta alla luce del dato normativo vigente.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)